

Requisiti e regole di calcolo

Pensioni: estesa l'opzione donna

Antonio Chiaraluce - Esperto in materia previdenziale

Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, è giunta a conclusione la “sperimentazione” introdotta dall’articolo 1, comma 9, legge 23 agosto 2004, n. 243, e cioè, la possibilità per le lavoratrici con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età se dipendenti o 58 anni se autonome, di conseguire, a domanda, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, il trattamento pensionistico di anzianità (ora pensione anticipata) secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Un percorso, piuttosto tormentato, durato 13 anni. Ha cominciato l’Inps il quale, con riferimento alle *finestre di uscita*, con un occhio al portafoglio, ha ristretto nel 31 dicembre 2015 la data di decorrenza della prestazione anziché quella di maturazione del diritto (circolare 14 marzo 2012, n. 35). Secondo l’Inps, queste le date di maturazione dei requisiti: il 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti private, il 30 dicembre 2014 per le lavoratrici del settore pubblico ed il 31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome.

Estensione della facoltà di opzione

L’articolo 1, comma 281, legge 28 dicembre 2015, n. 208, poi, superando la restrizione imposta dall’Inps, procede ad una *sanatoria* estendendo la facoltà prevista all’articolo 1, comma 9, anche alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2015, i requisiti anagrafici previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della *speranza di vita* (un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome), a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, “*ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta*

sperimentazione”. Restano ancora fuori le lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dell’anno 1958.

L’articolo 1, comma 222, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), dal 1° gennaio 2017, ha, ulteriormente, esteso la facoltà di opzione anche alle lavoratrici che, per effetto degli incrementi della speranza di vita, non avevano raggiunto, entro il 31 dicembre 2015, la suddetta frazione di 3 mesi nell’età anagrafica. In altri termini si è tornati alla lettera iniziale della norma (*requisito anagrafico* di accesso al trattamento pensionistico a 57 o 58 anni di età al 31 dicembre 2015). Il successivo comma 223, della medesima legge, ha stabilito, inoltre, che per le lavoratrici in argomento restano fermi, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, il regime delle decorrenze, il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all’articolo 1, comma 9, legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché gli incrementi della speranza di vita applicati dal 1° gennaio 2013. Si deve tener conto di due adeguamenti alla *speranza di vita* intervenuti negli anni precedenti: uno di 3 mesi nel 2013 e un altro di 4 mesi nel 2016. In tutto, 7 mesi. Fermo restando il requisito dei 57 anni al 31 dicembre 2015, l’età di maturazione del diritto per le lavoratrici dipendenti sarà, pertanto, pari a 57 anni e 7 mesi (per le lavoratrici autonome dovrà essere pari a 58 anni e 7 mesi). In pratica la facoltà viene estesa alle donne con 57 anni e 7 mesi di età, compiuti entro il 31 luglio 2016. All’età anagrafica si applica il regime delle decorrenze di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (*finestre mobili*: dalla maturazione dei requisiti, 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome). Nel messaggio 15 marzo 2017, n. 1182, l’Inps porta l’esempio di una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 ha compiuto 57 anni di età, se dipendente, o 58 anni, se autonoma, ed in possesso di

Approfondimenti

35 anni di anzianità contributiva, la quale può conseguire il trattamento pensionistico, rispettivamente, dal 1° agosto 2017 o dal 1° febbraio 2018. Le lavoratrici del comparto scuola che entro il 31 dicembre 2015 hanno compiuto almeno 57 anni di età ed almeno 35 anni di contribuzione, potranno andare in pensione dal primo settembre 2017.

Requisiti

Le lavoratrici dipendenti sono quelle iscritte all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o ai Fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa, le lavoratrici autonome sono quelle artigiane, commercianti, lavoratrici autonome dell'agricoltura iscritte alle Gestioni dell'Inps. Devono essere in possesso di 35 anni di **contribuzione** (34 anni, 11 mesi e 16 giorni per le gestioni esclusive dell'AGO) al 31 dicembre 2015 (nessuna proroga sulla data di raggiungimento dei 35 anni di contribuzione necessaria per ottenere la pensione) e devono rientrare nel sistema di calcolo misto (l'*opzione donna* non è esercitabile dalle lavoratrici che abbiano già optato per il sistema di calcolo contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335). Per il perfezionamento del requisito contributivo sono utili i contributi per la maturazione dei requisiti della *vecchia anzianità*: i contributi obbligatori, quelli da riscatto, da riconsunzione, da costituzione di rendita vitalizia reversibile *ex* articolo 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338, volontari e figurativi, con esclusione dei contributi accreditati per malattia senza l'integrazione del datore di lavoro e per disoccupazione indennizzata. Qualora la lavoratrice non possa perfezionare il diritto in una singola Gestione dei lavoratori autonomi dell'Inps o nel Fpld può usufruire del cumulo di cui all'articolo 21, legge 22 luglio 1966, n. 613, sia ai fini del diritto che della misura della pensione. La pensione è liquidata d'ufficio nella Gestione dei lavoratori autonomi Inps in cui la lavoratrice è stata iscritta o, in caso di più Gestioni, in quella l'interessata ha contribuito da ultimo, cumulando i contributi versati o accreditati nel Fondo Pensioni lavoratori dipendenti. La *finestra* è quella delle lavoratrici autonome, l'importo della pensione è calcolato *pro quota*, è, cioè, dato dalla somma della quota di pensione calcolata in base alle norme vigenti nelle gestioni dei lavoratori

autonomi e della quota di pensione calcolata con le norme dell'AGO, con riferimento alla contribuzione versata nelle singole Gestioni. Il cumulo di cui all'articolo 21, legge 22 luglio 1966, n. 613, non va confuso con il cumulo della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il regime dell'assicurazione Inps, pur articolandosi, ormai solo storicamente, nelle quattro diverse gestioni (lavoratori dipendenti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti), si configura, infatti, in questo caso, come un rapporto previdenziale unico. Le lavoratrici che hanno maturato contribuzioni presso altre gestioni, diverse da quelle suindicate, o che non intendono utilizzare la contribuzione delle Gestioni dei lavoratori autonomi possono utilizzare l'istituto della riconsunzione ove previsto.

La **facoltà di opzione è esercitata all'atto del pensionamento**, sia dalle lavoratrici in attività sia da quelle che abbiano già risolto il rapporto di lavoro.

Sono **escluse** le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, e le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di *salvaguardia* introdotte dalle norme che sono intervenute nel tempo.

Le lavoratrici possono presentare la **domanda** per il conseguimento del trattamento pensionistico attraverso i soliti canali (*web*, *Contact Center*, enti di Patronato e intermediari autorizzati) anche in un momento successivo all'apertura della *finestra*. La decorrenza della pensione anticipata non può essere antecedente al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda e, pertanto, per usufruire della prima data utile la domanda deve essere presentata all'interno della *finestra*. Per una lavoratrice che abbia maturato il requisito anagrafico a ottobre 2015 la *finestra* si chiuderà il 31 maggio 2017, data ultima in cui dovrà essere presentata la domanda per usufruire della prima decorrenza utile (1 giugno). Dopo, si potrà, sempre, presentare la domanda per la pensione anticipata senza particolari vincoli temporali e la pensione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (*crystallizzazione dei requisiti*).

Oltre ai requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi è richiesta la **cessazione dell'attività lavorativa subordinata** alla data di decorrenza della

pensione (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, articolo 1, comma 7). È consentito svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro autonomo.

Regole di calcolo

La disciplina sperimentale prevede che l'**applicazione del sistema di calcolo contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo**. A tale pensione, pertanto, si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell'importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina generale del sistema contributivo. Quanto all'ammontare del trattamento, il sistema di calcolo contributivo viene comunemente considerato penalizzante rispetto al sistema di calcolo misto. Ciò non è sempre vero poiché nel calcolo intervengono fattori diversi che non permettono un'affermazione assoluta. Per avere, comunque, un'idea, i fattori che intervengono nel determinare l'ammontare della pensione, in caso di opzione, sono essenzialmente: l'età di uscita, gli anni di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 1995, le retribuzioni percepite nella carriera lavorativa. Più tardi si esercita l'opzione e minore è l'impatto sulla pensione perché il coefficiente di trasformazione dei montanti contributivi sarà superiore. Con più di 18 anni di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 1995, si ha il diritto a mantenere il calcolo retributivo per la contribuzione fino al 31 dicembre 2011, e cresce il rischio di vedersi decurtata la pensione in misura più significativa rispetto alle lavoratrici che hanno meno di 18 anni di contribuzione alla suddetta data. Se si è goduto di retribuzioni elevate sin dall'inizio della carriera lavorativa l'impatto è generalmente ridotto o, addirittura, può portare ad un risultato positivo al contrario di quanto avviene se i livelli retributivi più elevati sono stati raggiunti alla fine della carriera lavorativa. È possibile rivolgersi ad un Patronato o direttamente all'Inps per avere informazioni in merito. A tale proposito ricordiamo che *“ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo”*

(legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 69, comma 6). Non si vede perché la disposizione non possa essere applicata anche all'*opzione donna*.

Tuttavia la risposta sulla convenienza sta nella decorrenza, che, come sopra evidenziato, è anticipata, e di molto, rispetto alla normativa generale. L'*opzione donna* consente, infatti, di anticipare il pensionamento rispetto a quanto previsto dalle generali disposizioni vigenti per la **pensione anticipata** che, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2016, richiede 41 anni e 10 mesi di assicurazione e contribuzione (pari a 2175 settimane), la **pensione di vecchiaia** che richiede 65 anni e 7 mesi di età (66 anni e 7 mesi per la Gestione pubblica) ed anche per quanto attiene alla particolare previsione, contenuta nella *riforma Fornero*, della **pensione anticipata calcolata con il sistema contributivo** per la quale si può andare in pensione al compimento del sessantatreesimo anno di età (adeguato agli incrementi della speranza di vita; dal 1° gennaio 2016: 63 anni e 7 mesi) a condizione che si siano raggiunti almeno 20 anni di anzianità assicurativa e di contribuzione effettiva (non concorre la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria; la contribuzione accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5) e che l'importo della pensione non risulti inferiore ad una soglia mensile, pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale. Quest'ultima ipotesi permette, anche, di usufruire del beneficio previsto dall'articolo 1, comma 40, legge 8 agosto 1995, n. 335, che consente l'accredito figurativo di alcuni periodi legati all'educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età che, per una migliore valutazione delle opportunità di pensionamento, si riporta: *“a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi; c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è*

Approfondimenti

ricosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli". Tale beneficio è previsto per i trattamenti pensionistici determinati interamente secondo il sistema contributivo. Per usufruirne, le lavoratrici con un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, possono, eventualmente, esercitare il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335, nel corso della propria vita lavorativa o all'atto del pensionamento, e, in quest'ultimo caso, alle lavoratrici optanti si applicano tutte le disposizioni proprie del sistema contributivo. Si ricorda che tale facoltà di opzione, una volta esercitata è irrevocabile. Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione *effettiva* è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Conclusioni

Dalle statistiche dell'Inps, si evince che nell'anno 2016, a fronte di una stima di 36.000 mila, sono state liquidate 16.790 pensioni nel regime dell'opzione donna. Di queste, 9.287 sono le lavoratrici dipendenti del settore privato, 4.291 quelle pubbliche e 3.212 le autonome. Si parla, anche, di prorogare la misura e di renderla strutturale (almeno fin quando ci sarà il sistema di calcolo misto) ma, da misura tampone all'innalzamento dell'età pensionabile delle donne, si rischia di farla diventare un ammortizzatore sociale (compensazione della perdita del lavoro) o uno scambio fra una pensione più bassa e l'uscita anticipata dal lavoro (iniquo, sia per il sistema che per la lavoratrice) o una risposta al welfare pubblico che non regge più e carica tutto sulla famiglia (problemi di salute, familiari, ecc.), scaricando gli oneri sul sistema previdenziale ed, in aggiunta, facendo persistere nel tempo l'idea che il lavoro di cura non è una responsabilità collettiva ma familiare, e soprattutto femminile, penalizzando, ulteriormente, la figura della donna nel mondo del lavoro. In ogni caso dovrebbe, anche, essere rivista alla luce delle disposizioni su totalizzazione, ricongiunzione, cumulo *ex lege* 24 dicembre 2012, n. 228, che si sono succedute nel tempo.